

Verbale di Deliberazione N. 8 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Denno ed il Comune di Sporminore per il riparto delle spese di gestione del servizio di Scuola Primaria.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **CINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

| Presenti i signori: | Assente Giust. | Assente Ingiust. |
|---------------------|----------------|------------------|
|---------------------|----------------|------------------|

VIELMETTI PAOLO

BERTI ROBERTO

BONN ANDREA

CONFORTI FABRIZIO

GERVASI BARBARA

GERVASI GABRIELE

GERVASI GIOVANNA

GRAMOLA LORENZO

IORIS LICIA

LIMA MADALENA

PATERNOSTER MAURO

X

PETROLI MATTEO

PINAMONTI ANNALISA

X

POLLO MORENA

TONIATTI GABRIELE

Assiste il Segretario comunale signor RIZZI dott. MICHELE

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor Paolo Vielmetti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e alle ore **20:30** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 3 dell'odg.

In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori, per acclamazione unanime, i Signori: Berti Roberto e Gervasi Gabriele

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Denno ed il Comune di Sporminore per il riparto delle spese di gestione del servizio di Scuola Primaria.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm. “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” all’art. 109 disciplina i servizi gestionali delle scuole, definiti come tutti i servizi e le attività strumentali all’uso, alla manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature nonché alle spese per le utenze.

Il comma 3 bis dell’art. 109 stabilisce che, nelle more del passaggio della competenza gestionale dei servizi scolastici alle istituzioni formative, i comuni ripartiscono tra loro le spese relative ai servizi gestionali scolastici secondo criteri definiti con specifica convenzione, tenuto conto del numero degli iscritti residenti in ciascun comune.

Il Comune di Denno è proprietario dell’edificio sito in via Colle Verde, sede dell’Istituto Comprensivo Bassa Anaunia – Tuenno, all’interno del quale sono ubicate la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Vielmetti”, le mense per le predette scuole, la palestra e altri spazi a disposizione.

La scuola elementare è attualmente frequentata anche dai residenti nel Comune di Sporminore che, pertanto, è chiamato a sostenere le spese necessarie al funzionamento della stessa.

A tal fine è stato predisposto lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 35 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, destinata a regolare i rapporti e il riparto delle spese di gestione dell’edificio sede della Scuola Primaria tra il Comune Denno ed il Comune di Sporminore.

CIO’ PREMESSO E RILEVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo schema di convenzione che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm. ad oggetto “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e richiamatone l’art. 109 “Servizi gestionali”;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giunta n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

VISTA la deliberazione giunta n. 95 dd. 28.06.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – obiettivi gestionali;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, resi separatamente per l'immediata esecutività da conferire alla presente

D E L I B E R A

1. per i motivi in premessa esposti, di approvare lo schema di Convenzione tra i comuni di Denno e Sporminore, per il riparto delle spese relative al funzionamento della scuola primaria (elementari), nel testo che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Sporminore;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DENNO ED IL COMUNE DI SPORMINORE
PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA
PRIMARIA**

Tra le parti:

- COMUNE DI DENNO, in persona del Sindaco pro-tempore Paolo Vielmetti, domiciliato per la sua carica presso il municipio in via Giovanni Ossanna a Denno, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____;
- COMUNE DI SPORMINORE, in persona del Sindaco pro-tempore Diego Giovannini, domiciliato per la sua carica presso il municipio in Piazza Anaunia n. 4 a Sporminore, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____.

Si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 – SCOPO –

1. I Comuni di Denno e Sporminore regolano con la presente convenzione, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, i loro rapporti finalizzati all'amministrazione e alla gestione della Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo Bassa Anaunia – Tuenno, sede di Denno.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE -

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e si intenderà rinnovata per un ulteriore periodo di uguale durata, con espressa determinazione degli Enti contraenti.
2. La presente convenzione può essere sciolta o rivista in ogni momento con il consenso dei Comuni partecipanti.

3. Il recesso di un singolo Comune è possibile solo alla chiusura dell'esercizio scolastico e precisamente al 30 giugno di ciascun anno.

ART. 3 - COMPITI -

1. Con la presente convenzione il Comune di Denno si obbliga a:

a) con riferimento alle strutture:

- mettere a disposizione gli edifici di proprietà e relative pertinenze, comprese le strutture sportive e le attrezzature fisse;
- curare le manutenzioni straordinarie e ordinarie della struttura, delle pertinenze e degli impianti;
- custodia.

b) con riferimento ai servizi:

- provvedere alla fornitura energia elettrica, acqua e gas;
- provvedere al pagamento delle utenze telefoniche;
- provvedere al riscaldamento;
- provvedere a stipulare i contratti di assistenza e/o gestione degli impianti;
- provvedere all'acquisto di materiali di consumo ed attrezzature per le pulizie;
- provvedere a stipulare i contratti assicurativi relativi all'immobile;
- provvedere al pagamento della tariffa di igiene ambientale;

c) con riferimento ai beni:

- provvedere all'acquisto degli arredi necessari al normale funzionamento dei locali scolastici e degli uffici (mobilio, attaccapanni, cestini, tende, lampade, portaombrelli, ecc...);
- provvedere all'acquisto delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici con relativi contratti di assistenza e manutenzione ed eventuali contratti assicurativi (trattasi di tutte le attrezzature necessarie per l'ufficio di segreteria,

quali PC, fax, fotocopiatrici ad uso amministrativo, ecc.).

ART. 4 – INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA

PRIMARIA -

1. I Comuni si riservano la facoltà di finanziare progetti in relazione alle specifiche esigenze ed ai progetti educativi della Scuola primaria.

ART. 5 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -

1. Il Comune di Denno, sede dell'Istituto Comprensivo, provvede con i propri organi e con i propri dipendenti all'esecuzione dei compiti fissati nel precedente art. 3.
2. Il Comune di Denno, quale proprietario dell'immobile, ne cura l'amministrazione e la gestione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, e provvede all'acquisto degli oggetti d'arredamento.
3. I fondi necessari sono stanziati nel bilancio di previsione del Comune di Denno ed in parte rimborsati dal Comune di Sporminore base di quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7.

ART. 6 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA SPESA -

1. Il Comune di Denno, per l'effettuazione materiale delle spese di cui alla presente convenzione, si riserva di avvalersi in tutto o in parte, della facoltà di delega all'Istituto comprensivo, in forza dell'art. 17 bis della L.P. 04.11.1986, n. 29, introdotto dall'art. 70 della L.P. 09.09.1996, n. 8.

ART. 7 - CALCOLO DELLE SPESE -

1. Al termine dell'esercizio finanziario verrà presentato il conto consuntivo.
2. La ripartizione delle spese avviene sulla base di quanto previsto dal successivo art. 8.
3. Il Comune di Sporminore, salvo conguaglio al momento della presentazione del riparto definitivo delle spese, versa un anticipo rapportato al numero degli alunni iscritti, pari al 70% della spesa risultante dal riparto definitivo dell'esercizio precedente, salvo per il

primo anno nel quale mancano precisi termini di riferimento.

ART. 8 – SUDDIVISIONE DELLE SPESE -

1. Le spese sostenute dal Comune di Denno per l'assolvimento e cura dei compiti di cui all'art. 3, al netto di eventuali contributi provinciali a fondo perduto, sono così ripartite:
 - a) strutture: in caso di interventi assistiti da contributo provinciale superiore all'80% non viene effettuato alcun riparto, diversamente la spesa a carico del Comune di Denno sarà suddivisa con il Comune di Sporminore proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) servizi: a carico dei Comuni convenzionati proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) beni: a carico dei Comuni convenzionati proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Prima dell'adozione della deliberazione di riparto delle spese da parte del Comune di Denno, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, la relativa proposta deve preventivamente essere presentata al Comune di Sporminore. Se entro 30 giorni dalla notificazione della proposta il Comune di Sporminore non presenta osservazioni sulla proposta, la stessa viene considerata accettata.

ART. 9 – ONERI FINANZIARI –

1. Il pagamento delle quote di pertinenza del Comune di Sporminore deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione del riparto dei costi da parte del Comune di Denno.

ART. 10 – DIRITTO DI INIZIATIVA -

1. La gestione associata deve essere assicurata con la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni partecipanti. Il Comune di Denno è tenuto a fornire risposta alle proposte e richieste del Comune di Sporminore entro il termine di 45 giorni dal ricevimento

della richiesta.

ART. 11 - CONSULTAZIONE TRA I COMUNI -

1. Tra i Sindaci o gli Assessori delegati dei comuni convenzionati, il Presidente del Consiglio d'istituto ed il Dirigente scolastico, ad intervalli regolari, hanno luogo consultazioni per garantire un costante miglioramento del servizio.
2. In quest'ambito vengono discussi, concordati e programmati gli investimenti dell'anno in corso e, rispettivamente, di quello successivo.
3. Le proposte, sulla base di un documento predisposto dal Comune di Denno, debbono essere sottoposte per l'approvazione agli organi competenti del Comune di Sporminore.
4. Se entro 45 giorni successivi dalla notifica della proposta non vi sono controproposte, questa si intende accettata.

ART. 12 – ONERI FISCALI -

1. Le parti contrattuali dichiarano che la presente convenzione, conclusa in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., e non è soggetta a registrazione a termini del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.

ART. 13 - TRASPARENZA -

I Sindaci e gli Assessori delegati dei Comuni convenzionati hanno il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, al fine di garantire l'esercizio del controllo politico amministrativo.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

PER IL COMUNE DI DENNO

PER IL COMUNE DI SPORMINORE

IL SINDACO

IL SINDACO

Paolo Vielmetti

Diego Giovannini